

VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI INFORTUNI GRAVI

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

rilevato

- che l'INAIL eroga agli infortunati, a decorrere dal quarto giorno successivo all'evento e fino al permanere dell'incapacità lavorativa, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, di cui agli articoli 66 e seguenti del D.P.R. n. 1124/1965, quale prestazione economico/assistenziale finalizzata al sostentamento del lavoratore e degli eventuali familiari;
- che lo scopo dell'erogazione è parzialmente vanificato, in particolare nei casi di infortunio grave, dalla corresponsione dell'importo da parte dell'INAIL solo al termine dell'assenza dal lavoro conseguente all'evento;

si conviene

che, in caso di infortunio grave con prognosi non inferiore a 30 giorni, l'impresa, a seguito di richiesta scritta, è tenuta ad anticipare una quota del trattamento di fine rapporto maturato non superiore al 50% della retribuzione lorda che il dipendente infortunato avrebbe percepito durante l'assenza dal lavoro.

Il beneficiario dell'anticipazione, al ricevimento dell'assegno da parte dell'INAIL, è tenuto a concordare con l'impresa le modalità per l'eventuale restituzione.

L'ipotesi di anticipazione di cui al presente accordo è aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'articolo 2120 del codice civile.

Le parti si impegnano a proporre interpello all'Amministrazione Finanziaria in merito alla possibilità di escludere dall'imponibile fiscale e contributivo i prestiti concessi dalle imprese ai lavoratori in caso di infortunio grave.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE
EDILI ED AFFINI DI MILANO, DELLA BRIANZA E
DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -
DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI E DEI
COMPENSORI DI MONZA - BRIANZA E
LEGNANO

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI LEGNO, EDILI ED AFFINI DEI
COMPENSORI DI MILANO, BRIANZA, TICINO
OLONA E LODI

VERBALE DI ACCORDO SUGLI ADEMPIMENTI PER I LAVORATORI STRANIERI

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

visti

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 5, 5-bis e 22 del decreto stesso;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli articoli 1 e 41 del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004;

tenuto conto

- delle disposizioni amministrative emanate dai Ministeri del lavoro e dell'Interno per l'applicazione della normativa sui lavoratori stranieri in Italia;
- del ruolo fondamentale ricoperto dal fattore umano nelle attività edili ed affini e della crescente presenza, tra le maestranze del settore, di lavoratori immigrati;

ritenuto

- di dover garantire la massima collaborazione da parte delle imprese e dei lavoratori stranieri per tutti gli adempimenti di legge necessari a consentire la regolare presenza e permanenza dei predetti lavoratori nel territorio italiano;

si concorda quanto segue.

Le imprese provvederanno a consegnare tempestivamente ai lavoratori stranieri la documentazione di propria competenza, necessaria all'instaurazione o alla prosecuzione del regolare rapporto di lavoro.

I lavoratori sono tenuti a comunicare all'azienda tutti i dati indispensabili per la predisposizione dell'anzidetta documentazione, nonché a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO,
DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -
DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI E
DEI COMPENSORI DI MONZA - BRIANZA E
LEGNANO

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. FEDERAZIONE
ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI ED
AFFINI DEI COMPENSORI DI MILANO,
BRIANZA, TICINO OLONA E LODI

VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DI MILANO

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

visti

- il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004;
- l'accordo provinciale 25 luglio 2005 in tema di prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Milano;

si conviene

di modificare ed integrare il sopra citato accordo provinciale come segue.

- 1) Il termine di presentazione della domanda è di un anno per tutte le prestazioni.
Per la prestazione "Contributo per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici" il termine 30 giugno è sostituito dal termine 31 dicembre.
- 2) A partire dall'erogazione dell'anno 2007, la prestazione "Premio di fedeltà per operai" viene erogata, in presenza di tutti i requisiti previsti, senza obbligo di richiesta alla Cassa Edile da parte dei beneficiari.
Tale semplificazione - voluta dalle parti sociali - è mirata alla miglior diffusione della prestazione in parola.
In relazione a quanto precede l'impresa, previa segnalazione della Cassa Edile, comunicherà agli interessati stessi il riconoscimento del premio di fedeltà.
- 3) La seconda parte del primo comma della disciplina del "Premio di fedeltà per operai" è sostituita dalla seguente:
"Ai fini della maturazione del predetto requisito, non rilevano gli eventuali cambiamenti del nome o della ragione sociale dell'impresa né i trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, purché debitamente comunicati dalle imprese stesse alla Cassa Edile."
- 4) "Prestazione per abbandono del settore a causa di grave infortunio".

All'operaio al quale, a seguito di grave infortunio sul lavoro, l'INAIL abbia riconosciuto un'invalidità permanente di grado compreso tra il 40% ed il 66% e che, in conseguenza dell'invalidità, non possa più proseguire l'attività nel settore edile, la Cassa Edile eroga un importo *una tantum* di euro 25.000,00.

La Cassa Edile definisce le modalità per l'accertamento dell'effettivo abbandono del settore edile da parte dell'operaio nonché quelle per l'erogazione della prestazione.

- 5) "Concorso alle spese per ospitalità degli operai presso i centri convenzionati con la Cassa Edile".
Le parti si impegnano a rivedere la disciplina di cui all'accordo provinciale 25 luglio 2005, al fine di individuare nuove e diverse soluzioni che consentano l'effettiva fruibilità della prestazione da parte dei lavoratori interessati.
- 6) Il diritto del lavoratore alle prestazioni della Cassa Edile di Milano, richieste nei termini, decade decorsi cinque anni dalla data di presentazione della relativa domanda.
Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO,
DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -
DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI E
DEI COMPENSORI DI MONZA - BRIANZA E
LEGNANO

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. FEDERAZIONE
ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI ED
AFFINI DEI COMPENSORI DI MILANO,
BRIANZA, TICINO OLONA E LODI

**VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI
ALLA CASSA EDILE DI MILANO**

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

si conviene quanto segue

a decorrere dal mese di settembre 2006, l'articolo 4 del "Regolamento delle gestioni" della Cassa Edile di Milano è sostituito dal testo allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante. Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI E DEI COMPENSORI DI MONZA - BRIANZA E LEGNANO

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI ED AFFINI DEI COMPENSORI DI MILANO, BRIANZA, TICINO OLONA E LODI

ARTICOLO 4 - "REGOLAMENTO DELLE GESTIONI" DELLA CASSA EDILE DI MILANO

Trasmissione della denuncia mensile

La denuncia mensile, di cui all'accordo nazionale 3 ottobre 2001, deve sempre pervenire alla Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Il comitato di gestione definisce le modalità ed i mezzi di trasmissione della denuncia.

La mancata presentazione della denuncia costituisce inadempimento e pertanto l'impresa non si considera in regola.

Regolarità contributiva e versamento dei contributi

- A) L'impresa deve effettuare il versamento del contributo con l'aliquota del 2,50% per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Qualora l'impresa non abbia provveduto agli adempimenti di cui sopra, entro i termini e con le modalità indicate, non sarà considerata regolare ad alcun effetto.

In caso di adempimenti tardivi, l'impresa deve versare gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato di 3 punti.

Per i pagamenti effettuati oltre 90 giorni dalla scadenza indicata, l'impresa è tenuta a corrispondere ulteriori interessi moratori calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% dell'importo minimo della sanzione civile prevista dalla legge nei casi di omissione contributiva nei confronti dell'INPS.

Resta confermato che la tempestiva emissione delle "cartelle" è subordinata all'integrale pagamento di quanto dovuto alla Cassa Edile - entro il 30 giugno ed il 30 novembre - in relazione al periodo ottobre-marzo per la cartella di luglio ed al periodo aprile-settembre per quella di dicembre.

- B) L'impresa che sia iscritta al sistema delle Casse Edili di cui al c.c.n.l. di settore da almeno 60 mesi e che durante tale periodo non abbia mai sospeso la propria posizione e abbia sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto, ferma restando la trasmissione della denuncia mensile entro il termine di cui al primo paragrafo dell'articolo in esame, deve provvedere al pagamento dei contributi per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale con l'aliquota del 2%, entro i termini e con le modalità indicate nel precedente punto A), 1° comma.

Conseguentemente, l'aliquota contributiva per previdenze sociali a carico dei lavoratori è proporzionalmente ridotta allo 0,40% da calcolarsi sull'imponibile salariale.

Il periodo di fruizione dell'agevolazione contributiva coincide con l'anno di bilancio. L'agevolazione compete alle sole imprese che, nell'anno di bilancio precedente, abbiano mediamente accantonato per i lavoratori almeno 1800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile.

Tutte le disposizioni degli ultimi quattro commi del precedente punto A) valgono anche per le imprese di cui al presente punto B).

L'impresa che perde il diritto alle agevolazioni per mancato rispetto dei termini di scadenza degli adempimenti e dei versamenti sopra previsti, potrà nuovamente godere delle agevolazioni trascorsi 6 mesi, sempre che abbia regolarizzato la propria posizione contributiva e, durante tale semestre, non abbia mai sospeso la posizione stessa ed abbia provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed ai versamenti dovuti.

Tutti i termini per gli adempimenti previsti, se cadenti di sabato o in giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

DICHIARAZIONE DI INTENTI SUI REQUISITI MINIMI DI IMPRESA

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

rilevato

- che l'accesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia ed affini non è subordinato ad alcun particolare requisito di professionalità e di organizzazione aziendale;
- che, di conseguenza, nel comparto edile sono presenti imprese che non forniscono alcuna garanzia di competenza e professionalità, e spesso neanche di correttezza e regolarità rispetto agli adempimenti retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;

si conviene

di promuovere congiuntamente nei confronti degli Organi istituzionali (Camera di commercio, Prefettura, ecc.) tutte le azioni necessarie al fine di definire ed introdurre nell'ordinamento giuridico i requisiti indispensabili per il legittimo esercizio dell'attività imprenditoriale edile ed affine, industriale e artigiana, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione europea in tema di libertà dell'iniziativa economica privata.

In particolare, i requisiti di cui sopra devono riguardare la professionalità dell'imprenditore nonché l'adeguatezza della struttura aziendale e delle risorse economiche in rapporto al tipo ed alla dimensione dell'attività esercitata. Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE
EDILI ED AFFINI DI MILANO, DELLA BRIANZA E
DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -
DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI E DEI
COMPENSORI DI MONZA - BRIANZA E
LEGNANO

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI LEGNO, EDILI ED AFFINI DEI
COMPENSORI DI MILANO, BRIANZA, TICINO
OLONA E LODI

**VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA E SUL FINANZIAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'EDILIZIA - R.L.S.T.**

In Milano, il 13 settembre 2006

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

si impegnano

a rivisitare, entro la fine dell'anno in corso, l'accordo costitutivo, lo statuto e i regolamenti relativi all'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia - R.L.S.T., al fine di introdurre le necessarie modifiche concernenti la disciplina dell'attività degli R.L.S.T., l'operatività degli stessi sul territorio nonché l'entità del finanziamento in relazione agli effettivi fabbisogni ed alla situazione patrimoniale esistente.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, DELLA BRIANZA E DI LODI

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI E DEI COMPENSORI DI MONZA - BRIANZA E LEGNANO

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI ED AFFINI DEI COMPENSORI DI MILANO, BRIANZA, TICINO OLONA E LODI